



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

(art. 1 commi dal 611 al 614 della L. n. 190/2014)

1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della L. n. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31/12/2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della L. 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31/03/2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il Piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. n. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31/03/2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. n. 33/2013).

Come sopra precisato la Legge di Stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri Organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il Piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che

conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del Sindaco.

Tuttavia si ritiene di adottare la seguente procedura:

1. redazione del Piano di razionalizzazione e sua pubblicazione nella sezione Trasparenza, da parte del Sindaco;
2. comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile;
3. adozione di eventuali provvedimenti attuativi del piano dell'organo competente che risulta essere il Consiglio Comunale, ai sensi del richiamato art. 42 TUEL lettera e).

3. Attuazione

Il Piano operativo sarà attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della Legge di Stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della L. n. 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della L. n. 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 06/05/2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della L. n. 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche

amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 06/05/2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della L. n. 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La L. n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della L. n. 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

5. Le partecipazioni dell'ente

L'Ente partecipa al capitale delle seguenti società:

ACTS S.p.a.

Via Valletta S. Cristoforo n. 3R - 17100 SAVONA (SV)

Forma giuridica: Società per Azioni

Oggetto sociale: Assunzione e svolgimento di servizi di trasporto di qualunque genere e specie

Capitale sociale: €. 4.276.802,88 interamente pubblico

% del Comune: 0,001

Rappresentanti del Comune: Nessuno

Partecipate di ACTS S.p.A.: T.P.L. Linea S.r.l.

Via Valletta S. Cristoforo n. 3R - 17100 SAVONA (SV)

Forma giuridica: Società a Responsabilità Limitata-Società di Capitale

Oggetto sociale: Assunzione e svolgimento di servizi di trasporto di qualunque genere e specie

Capitale sociale: €. 5.000.000,00 interamente pubblico

ACTS S.p.A. è lo strumento operativo dei Comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale del trasporto pubblico locale.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella Società.

Si da atto che non ricorrono le fattispecie di cui al comma 611 della L. n. 190 /2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione", lettere dalla a) alla d):

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

In relazione alla lettera e), sarà proposto nella competente sede assembleare di adottare misure utili al contenimento dei costi di funzionamento.

6. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che l'Ente partecipa al:

CONSORZIO OBBLIGATORIO PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME BORMIDA

Piazza Italia n. 70 - 17017 Millesimo (SV)

Forma giuridica: Consorzio

Oggetto sociale: Amministrazione e impiego del fondo comune mediante beneficio dei comuni del consorzio. Erogazione contributi.


Capitale sociale: Nessuno

% del Comune: Nessuna

Rappresentanti del Comune: SANTI Sara

La partecipazione a Consorzi o altre "forme associative", di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Piana Crixia, lì 30/03/2015



IL SINDACO

(BRACCO Geom. Roberto)

Bracco

